

14.03.2010

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI LU
-Provincia di Alessandria -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

NUMERO 14 DEL 12/03/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER INCARICHI
ESTERNI - ART. 3 C. 55 E 56 LEGGE 244/2007 E S.M.I.

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di Marzo alle ore 11,00 presso la sede delle
adunanze.

Convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale
dell'Ente.

All'appello risultano i signori:

		Presenze	Assenze
1) RIBALDONE VALERIO	Sindaco	si	--
2) DI CARMELO SALVATORE	Assessore	--	si
3) QUARTERO FRANCO	Assessore	si	--
4) DEMARTINI CARLOTTA	Assessore	si	--
5) PERACCHIO GERMANO	Assessore	--	si
	Totale	3	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. Cristina Scienza, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. Valerio Ribaldone, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in
oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26.02.2008 con la quale si approvava il Regolamento per incarichi di studio, ricerca e consulenza ai sensi dell'art. 3 commi 55 e 56 legge n. 244/2007, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 60/2008 e n. 97/2008;

Preso atto che:

1) Il D. L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. 06.08.2008 n. 133, reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;

- L'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 modificato dall'art. 46 comma 1 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133, prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità ivi indicati;
- L'art. 3 comma 55 della L. 244/2007, sostituito integralmente dall'art. 46 comma 2 del succitato D. L. 112/2008 prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- L'art. 3 comma 56 della L. 244/2007, sostituito integralmente dall'art. 46 comma 3 del su citato D.L. 112/2008 dispone che gli enti locali, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267/2000, fissino, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

Considerato:

- Che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- Che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti;
- Ritenuto, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, procedere a parziale modifica ed aggiornamento del regolamento in argomento;

Visto il nuovo testo del Regolamento, riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 267/2008;

Il D.L. 112/2008 conv. in L. 06.08.2008 n. 133;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 1° comma D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese

DELIBERA

Di approvare il nuovo testo del regolamento comunale per incarichi esterni, che si allega alla presente sub A) quale parte integrante e sostanziale.

Il regolamento approvato con il presente atto sostituisce il precedente regolamento per incarichi di studio, ricerca, consulenza, approvato con deliberazioni G.C. n. 18/2008, 60/2008 e 97/2008.

E, con separata ed unanime votazione palese, stante l'urgenza al fine di adempiere con immediatezza all'obbligo di invio della nuova previsione regolamentare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 14

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER INCARICHI ESTERNI –
ART. 3 C. 55 E 56 LEGGE 244/2007 E S.M.I.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Comunale

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cristina Scienza

REGOLAMENTO PER INCARICHI ESTERNI

ART. 1

1. In conformità alle vigenti norme di legge e statutarie il Comune può conferire incarichi di collaborazione autonoma riconducibili alle seguenti norme:

- a) ex art. 110 comma 6, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
- b) ex art. 7 comma 6 D.lgs. n. 165/2001, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, in presenza dei presupposti di cui alle lettere da a) a d) di tale norma.

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al precedente comma 1, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, sono affidati nell'ambito delle attività istituzionali stabilite da una legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000.

3. Il programma degli incarichi di cui al precedente comma 2 può costituire oggetto di apposita deliberazione consiliare oppure essere inserito nella relazione previsionale e programmatica in allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale, secondo quanto previsto nel parere della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - n. 31/2008.

4. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione di cui al presente articolo è fissato nel bilancio di previsione. Più precisamente, tale limite si identifica per ciascun servizio in cui si articola la struttura organizzativa del Comune nell'intervento di spesa "03" prestazioni di servizi e nei singoli capitoli di spesa assegnati a ciascun responsabile in sede di Piano Risorse Obiettivi.

5. Nelle determinazioni a contrattare che precedono la scelta del soggetto cui affidare l'incarico o comunque nei provvedimenti con i quali l'incarico è conferito, il Responsabile di servizio è tenuto ad attestare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e di eventuali altri prescritti dalla normativa di legge nel tempo vigente, il rispetto dei limiti di importo di cui al comma 4 e la coerenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale.

6. Il conferimento degli incarichi avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si terrà conto, in particolare, del grado di specializzazione culturale e di attinenza con l'attività oggetto dell'incarico da affidare;
- b) esperienza professionale desunta dal "curriculum": si terrà conto dei seguenti elementi: 1) anzianità di iscrizione all'albo (per le attività per cui si richiede iscrizione); 2) esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire;

7. In ordine alla procedura di conferimento, l'iter è così disciplinato:

- a) la competenza all'affidamento degli incarichi è attribuita al Direttore Generale (in mancanza al Segretario Comunale) ed a ciascun Responsabile di servizio in relazione alle rispettive competenze;
- b) Il soggetto competente procede sulla base delle risorse assegnate in sede di Piano Risorse Obiettivi dell'esercizio finanziario di riferimento, all'adozione della determinazione a contrattare ed alla pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, per un periodo non inferiore a otto giorni, di avviso indicante tutti gli elementi necessari al conferimento dell'incarico (requisiti minimi, criteri di conferimento, modalità di presentazione delle domande e dei "curricula", compenso previsto, durata, ed ogni altra informazione pertinente ed idonea allo scopo);
- c) all'esame delle domande e dei "curricula" pervenuti provvede il soggetto competente all'affidamento dell'incarico con facoltà di avvalersi dell'assistenza di un dipendente dell'Amministrazione competente nella materia oggetto di affidamento;
- d) le risultanze dell'esame comparativo sono compendiate in apposito documento (verbale o relazione) che deve essere specificamente richiamato nella determinazione di affidamento; in tale determinazione devono, altresì, essere espressamente indicati gli elementi giustificativi della scelta;
- f) gli incarichi conferiti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune;

8. Si può prescindere dal ricorso alla procedura comparativa di cui al comma 7 lettere da b) a d) , nei seguenti casi: a) quando, a seguito di procedura comparativa, non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità; b) assoluta urgenza, non imputabile all'Amministrazione, determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale; c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi; e) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale; f) quando si tratti di prestazioni meramente occasionali, anche rientranti nelle fattispecie di cui al comma 6 art. 53 D.lgs. n. 165/2001, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma".

9. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da altra pubblica amministrazione in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

10. La presente disciplina non si applica a:

- incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio
- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, rientranti nella programmazione ordinaria dell'Ente;
- appalti di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del "Codice dei Contratti Pubblici" approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- "esternalizzazioni" di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- Le prestazioni degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ricomprendendo in tale ultima accezione gli esperti di supporto al Sindaco per la valutazione del Segretario Comunale.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Valerio Ribaldone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristina Scienza

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li 30 MAR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cristina Scienza

N° 46 Reg. Pubblicazioni

Su attestazione del Messo si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il giorno 30 MAR. 2010 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

li, 30 MAR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cristina Scienza

La presente deliberazione viene comunicata ai sensi:

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.125, in data 30 MAR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cristina Scienza

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134 comma 3.

col giorno _____

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cristina Scienza